

NUOVO REGOLAMENTO VIAREGGIO PORTO 2020

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.10.2025

DEFINIZIONI E PREMESSE

Per “*Concessionaria*” si intende la Società iCARE s.r.l. unipersonale, o avente causa.

Per “*Concessione demaniale marittima*” si intende la concessione demaniale marittima Reg. n.184/2008; la concessione demaniale marittima Reg. n.127/2008; concessione demaniale marittima Reg. n.6/2008; concessione demaniale marittima Reg. n.5/2008

per “*Gestore*” si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed all’organizzazione della struttura portuale nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Per “*Cliente*” si intende la persona fisica, giuridica, associazione o ente che usufruisca del servizio di ormeggio (posto barca) e/o di altro bene e/o servizio all’interno dell’approdo, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all’interno dell’area di concessione demaniale.

Per “*Personale*” si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione dell’approdo in concessione.

Per “*Direzione dell’approdo o anche Direzione*” si intende l’organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione dell’approdo individuato dalla concessionaria.

Per “*Competente Autorità Marittima*” o “*Autorità Marittima*”, si intende la Capitaneria di Porto di Viareggio

Per “*Specchio acqueo*” si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione.

Per “*Pontile*” si intende la struttura interna dell’approdo, realizzata su pali o galleggiante, destinata all’accosto e all’ormeggio delle unità da diporto.

Per “*Canale di manovra*” si intende ogni canale interno all’approdo destinato alla manovra, il movimento in genere delle unità da diporto o navi e la manovra per l’ormeggio delle unità da diporto o navi stesse ai rispettivi posti barca.

Per “*Cerchio di evoluzione*” si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità da diporto e navi.

Per “*Posto barca*” s’intende la porzione dello specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, destinata all’ormeggio di una unità da diporto e/o nave.

Per “*Unità da diporto*” o semplicemente “*Unità*” si intendono le barche di qualsiasi dimensione, propulsione e forma, siano esse natanti o imbarcazioni secondo le definizioni del Codice della Navigazione da Diporto (art.3 del D.Lgs N. 171/2005).

Ai fini della applicazione del presente regolamento costituiscono riferimento le raccomandazioni tecniche AIN approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.212 in data 27 febbraio 2002 e successive integrazioni.

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina e coordina le attività portuali, e quelle connesse, svolte all'interno degli approdi "La Madonnina", "La Ceina" e "Antonini".

Art. 2 – Applicazione

La Concessionaria ed i Clienti sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, delle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e della Autorità Portuale Regionale, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima nonché delle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Approdo.

Art. 3 – Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Concessionaria, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'approdo fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta per quanto di competenza all'approvazione della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Art.4 - Posti barca – individuazione funzionale

L'approdo consente di gestire i posti barca suddivisi per categoria in relazione alle dimensioni delle unità da ormeggiare meglio identificati nel piano degli ormeggi in vigore.

Sia il numero degli accosti riservato al transito che il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato in ottemperanza a quanto prescritto dal codice della nautica da diporto.

Il piano degli ormeggi dell'approdo è sottoposto all'approvazione della Capitaneria di Porto di Viareggio per quanto di competenza.

Art.5 - Tariffe applicate

Le tariffe per gli ormeggi e per i servizi (cd. Tariffario) sono determinate dalla Concessionaria, comunicate al Comune di Viareggio e visibili sul sito della società Gestore.

Le tariffe potranno essere oggetto di revisione di norma entro il 31 ottobre di ogni anno. Le nuove tariffe revisionate e approvate dall'Organo Amministrativo, vengono comunicate ai diportisti ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con l'approvazione delle nuove tariffe i preventivi di spesa eventualmente emessi nelle more della definizione delle nuove tariffe perdono automaticamente di efficacia.

La tariffa è onnicomprensiva dei servizi offerti dal Gestore ed elencati all'Art. 9, compreso il consumo di acqua e corrente elettrica per i natanti e le imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 15 metri.

È prevista una maggiorazione della tariffa del 25 % per i diportisti che risiedono, abitano o dimorano durevolmente a bordo del natante stabilmente ormeggiato all'approdo con regolare contratto annuale, anche in assenza di formale iscrizione anagrafica, in quanto i relativi consumi di acqua ed energia risultano superiori alla media. Tale percentuale potrà essere modificata con deliberazione motivata dall'Organo Amministrativo per esigenze gestionali o ambientali.

Non sono previsti sconti per la durata dei contratti di transito, essendo comunque stabilite tariffe differenziate per il transito giornaliero e agevolate per i contratti mensili o stagionali. Non sono previsti rimborsi per partenze anticipate nei contratti di transito giornaliero. Per i transiti mensili e/o stagionali, il cliente ha diritto al rimborso per i giorni successivi al 40° giorno.

La tariffa annuale può essere ridotta di una percentuale compresa fra il 75% e il 100% per un numero massimo di sei (6) ormeggi intestati ad associazioni o enti, che abbiano sede nel Comune di Viareggio, perseguano finalità sociali senza scopo di lucro sul territorio comunale.

La percentuale di riduzione sarà determinata in base alla valutazione dell'organo amministrativo in relazione alle attività promozionali proposte a vantaggio dell'approdo; tale richiesta dovrà pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6. Assegnazione degli ormeggi

Gli ormeggi sono assegnati dalla Direzione dell'Approdo in conformità al presente regolamento e al Piano Ormeggi. A norma di legge è riservato un numero di ormeggi permanente a rotazione alle unità in transito. L'assegnazione degli ormeggi avverrà sulla base delle richieste giornaliere, mensili, stagionali e annuali.

Un singolo Cliente privato non può avere più di un posto assegnato con contratto di affitto annuale, le società possono derogare a tale limite con contratto da definire caso per caso con il concessionario.

Tutte le richieste annuali e di transito devono essere presentate tramite compilazione dell'apposito modulo presente sul sito www.viareggioporto2020.it. La richiesta di transito viene gestita direttamente dall'Ufficio del Porto, che assegnerà il posto barca disponibile per le date previste.

Tutte le richieste di ormeggio annuale pervenute e protocollate sono inserite in una specifica lista di attesa, gestita dalla Concessionaria, i posti residui disponibili saranno assegnati in base alla dimensione dell'unità ed alla priorità determinata dalla data di inserimento nella lista. Hanno comunque diritto di precedenza nell'assegnazione dei posti le seguenti tipologie di Clienti:

- a) In caso di passaggio di proprietà dell'imbarcazione tra i familiari di 1° grado;
- b) gli eredi che dimostrino di possedere una quota dell'unità da diporto immatricolata, in caso di unità non immatricolata, fa fede o il testamento o l'atto notorio;
- c) Hanno comunque diritto ad un posto annuale i componenti dell'organo gestorio della società.
- d) Coloro che, già assegnatari acquistino altre unità di dimensione diversa, sempre che sia lasciato libero il posto assegnato in precedenza. Tale facoltà si intende valida unicamente nel caso che sussista la disponibilità di adeguati ormeggi a seguito di specifica richiesta scritta, consegnando alla concessionaria tutti i necessari documenti dell'unità a diporto. Tale disposizione vale dopo 2 anni di permanenza nella classe assegnata e il cliente deve comunque presentare specifica richiesta di cambio classe utilizzando l'apposito modulo sul sito www.viareggioporto2020.it.
- e) i diversamente abili o coloro che dimostrino la presenza in famiglia di un familiare di primo grado diversamente abile. Il privilegio sul servizio dovrà essere effettivamente utilizzato dal diversamente abile, pena la revoca del posto barca da parte del concessionario.

I contratti di ormeggio hanno durata massima di un anno e sono rinnovabili di anno in anno. Il rinnovo è automatico, salvo disdetta inviata dal Gestore o Concessionario al Cliente, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, mediante PEC, raccomandata AR.

I contratti di ormeggio a tariffa ridotta richiamati all'art. 5 hanno durata massima di un anno e sono rinnovabili di anno in anno per un massimo di tre annualità. Il rinnovo è automatico, salvo disdetta inviata dal Gestore o Concessionario al Cliente, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, mediante PEC, raccomandata AR. Decorso tale termine, eventuali ulteriori rinnovi potranno essere concessi solo previa nuova valutazione motivata della Concessionaria. Anche per tali contratti, il rinnovo è automatico salvo disdetta inviata nei termini sopra indicati.

Per i contratti annuali in scadenza al 31 dicembre, anche stipulati in corso d'anno, il rinnovo sarà automatico e pari all'intera annualità solare successiva. Il pagamento della tariffa annuale entro il 31/12 è requisito indispensabile al rinnovo automatico del contratto, diversamente il posto potrà essere riassegnato dal Concessionario.

Il diportista che chiede la disdetta dell'ormeggio entro il quinto mese dalla stipula del contratto annuale ha diritto al rimborso delle mensilità restanti. In questo caso la disdetta può avvenire anche per mail, sarà responsabilità del diportista verificare la risposta di esito positivo da parte dell'approdo turistico, atto necessario al perfezionamento della disdetta stessa.

I contratti annuali stipulati in corso di anno non sono disdettabili da parte del Cliente e sono rinnovabili automaticamente con le modalità di pagamento di cui sopra.

Il Cliente può inoltrare richiesta solo per una classe, non sono ammesse richieste su più classi da parte del Cliente che ancora debba acquistare l'unità da diporto.

Il Cliente che risulta già in una lista di attesa per una classe dimensionale e debba successivamente fare richiesta per una classe differente, deve effettuare nuova richiesta utilizzando lo specifico modulo “Cambio classe” disponibile sul sito www.viareggioporto2020.it.

Per i transiti la durata e la modalità di pagamento è disciplinata nel “Contratto di Transito”.

Art. 7 - Subentro tra comproprietari o soci dell'imbarcazione

In caso di comproprietà dell'imbarcazione, qualora l'assegnatario del posto-barca rinunci o cessi l'utilizzo per motivi personali, il **comproprietario** o **socio** già titolare di quote della medesima unità navale può chiedere di **subentrare nel contratto di ormeggio annuale**, a condizione che:

- a) risulti formalmente comproprietario o socio da **almeno tre (3) anni** alla data della richiesta;
- b) l'imbarcazione resti la **stessa unità** indicata nella licenza di navigazione o nella dichiarazione di proprietà per almeno due anni;
- c) non vi siano variazioni sostanziali nella destinazione d'uso del posto-barca né incremento della lunghezza o della categoria dell'unità;
- d) il socio uscente rilasci formale dichiarazione di rinuncia all'assegnazione.

Il **subentro** è subordinato all'**autorizzazione del gestore del porto** o dell'ente concedente, previa verifica dei requisiti di cui sopra e dell'assenza di morosità o violazioni regolamentari da parte dell'imbarcazione o dei comproprietari.

Il **subentro non costituisce nuova assegnazione** e non comporta il ricorso alla graduatoria, purché permangano la continuità dell'esercizio dell'imbarcazione e i requisiti originari dell'assegnazione.

Art. 8 – Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione dell'approdo direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo (Gestore) ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione, (o modifiche e integrazioni successive) il quale dovrà effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di Concessione Demaniale Marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento, nelle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e dalla Autorità Portuale Regionale.

Art. 9 – Contenuti dell'attività di gestione

La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo interno dell'approdo;
- b) pulizia delle aree dell'approdo e raccolta dei rifiuti;
- c) servizi antincendio ed antinquinamento secondo le disposizioni delle Autorità Competenti;
- d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) verifica del rispetto del Piano degli Ormeggi approvato e assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- f) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- g) servizio e assistenza radio VHF (Canale 12) dalle ore 08 alle ore 20;
- h) gestione dei servizi idrici, elettrici, igienici, d'ormeggio e loro manutenzione;
- i) attività di controllo sulle parti d'uso comune dalle ore 20 alle 08;
- j) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- k) servizio di aspirazione acque di sentina ed acque nere (nei limiti di legge);
- l) messa a disposizione dei Clienti, di un servizio meteorologico;
- m) attraverso la Direzione dell'Approdo azione di controllo del rispetto da parte dei Clienti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, delle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e dalla Autorità Portuale Regionale e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

Art. 10 – Direzione e Personale

La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, incarica l'organismo preposto alla Direzione dell'Approdo.

La Concessionaria nominerà il Direttore dell'Approdo su proposta del Gestore (qualora presente). Il Direttore dell'Approdo ha potere gerarchico su tutto il personale. La nomina verrà comunicata alle Autorità competenti interessate.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione dell'Approdo. Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Art. 11 – Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione dell'Approdo provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui all'art.8.

A tal fine la Direzione dell'Approdo pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale dell'approdo, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione stessa.

Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno dell'approdo sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, all'autorizzazione preventiva e successiva vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito dell'approdo, anche dalla Direzione e dal Personale.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni ai Clienti, che dovranno osservarle scrupolosamente. In difetto, la Direzione dovrà dare immediata informazione alle Autorità Competenti.

Art. 12 – Pubblicità ed osservanza del regolamento

La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna tra cui il sito internet: www.viareggioporto2020.it.

I Clienti dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento dei Clienti dell'approdo medesimo.

Art. 13 – Responsabilità del Cliente

Il Cliente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.

Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno nell'approdo dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo.

Art. 14 – Limiti di responsabilità

La concessionaria o il gestore non saranno responsabili per i danni causati ai Clienti o a terzi dagli altri Clienti e/o da terzi, salvo cause attribuibili direttamente all'approdo (rottore catenarie/corpi morti o altro). La Concessionaria o il gestore non rispondono altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo e a bordo delle unità da diporto.

Analogamente non rispondono di furti di unità da diporto, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito dell'Approdo, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

Tutti le unità che utilizzano l'approdo devono essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione, nella forma prevista dal contratto, dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell'Approdo che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell'Approdo potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo stesso.

NAVIGAZIONE – STAZIONAMENTO

Art. 15 – Entrata ed uscita dall'approdo – navigazione

Ferme restando le prescrizioni e disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto di Viareggio, l'entrata nell'approdo è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa.

Durante le manovre di entrata ed uscita dall'approdo e spostamenti nell'ambito del porto, le unità da diporto devono:

- a. seguire la mezzera del canale di accesso;
- b. mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.) e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'unità da diporto in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 ColReg. 72-legge 27.12.1977 n° 1085);
- c. dare la precedenza alle unità in uscita dall'approdo.

Art. 16 – Manovre delle unità da diporto

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle unità da diporto, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo o per disposizioni della Autorità Marittima.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Art. 17 – Caratteristiche dei posti barca

Sia il numero degli accosti riservato al transito, che il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato in ottemperanza a quanto prescritto dal codice della nautica da diporto.

Le variazioni al piano degli ormeggi possono essere presentate dal Concessionario ogni qualvolta se ne renda necessario nei modi previsti dalla legge.

Le unità dei Clienti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte dell'approdo riservata al "transito", qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare nell'avamposto fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. All'arrivo il Comandante dell'unità in transito, dovrà espletare tutte le formalità previste dalla legge (Dogana, documenti di bordo etc.) nonché consegnare copia dell'abilitazione al comando, ove prevista, e l'assicurazione nei termini previsti dal presente regolamento.

È prevista anche la possibilità di ormeggio di piattaforme per l'allocatione di imbarcazioni; le imbarcazioni relative alla piattaforme dovranno comunque rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 18 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile. Ciascun Cliente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Il dimensionamento delle unità da diporto devono rispettare le raccomandazioni tecniche AIPCN – PIANC ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI NAVIGAZIONE relative ai posti barca, salvo diversa previsione contenuta nel piano ormeggi in vigore.

Ai fini della predisposizione del piano ormeggi è fatto riferimento alla lunghezza massima, che determina l'inserimento nella specifica classe dimensionale definita all'atto della stipula del contratto dalla Direzione dell'approdo. La lunghezza massima, secondo gli "standard armonizzati" EN/ISO/DIS 8666, è definita come la distanza fra due piani perpendicolari alle estremità prodiera e poppiera della barca, comprensiva di qualunque "appendice" dello scafo.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo invito al Cliente o ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l'unità da diporto con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

Art. 19 – Procedura di assegnazione dei posti barca annuali

In caso di assegnazione, entro e non oltre 3 giorni l'assegnatario deve confermare la disponibilità. In caso contrario scatterà la revoca automatica della assegnazione del posto e il Concessionario procederà ad una nuova assegnazione al primo posto disponibile in graduatoria.

In caso di risposta positiva da parte del diportista in merito alla comunicazione di avvenuta assegnazione, il Concessionario trasmette via email all'assegnatario i dati per effettuare il pagamento dell'annualità e l'assegnatario deve entro 5 giorni effettuare il pagamento e inviare i documenti richiesti pena l'invalidità del procedimento.

Nel caso in cui l'assegnatario non sia ancora in possesso dell'unità da diporto, ha tempo 60 giorni per occupare il posto assegnato, trascorsi i quali decade dal diritto di assegnazione. Il concessionario storerà il canone annuale pagato dal diportista per i mesi restanti.

Art. 20 - Occupazione del posto di ormeggio assegnato

Il Cliente assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere, concedere in comodato, vendere o sublocare il posto di ormeggio assegnatogli.

Il Cliente non può occupare il posto d'ormeggio con unità diversa da quella per la quale questo è stato assegnato sia anch'essa di dimensioni minori ed anche temporaneamente, senza la dovuta autorizzazione della Direzione.

La mancata occupazione del posto d'ormeggio per un periodo superiore a 12 mesi con nave, unità da diporto o natante ad esso relativo, o l'abbandono dell'unità, comporta la decadenza dal diritto di ormeggio.

Il Cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli ormeggiatori, qualora lasci libero il posto per un periodo superiore ai tre giorni continuativi, il posto potrà essere utilizzato dal Gestore senza alcun onere aggiuntivo per gli usi che riterrà opportuni, ivi compreso l'ormeggio temporaneo di altra unità fermo restando la titolarità del posto, obbligandosi a lasciarlo libero su semplice richiesta del titolare.

In caso di rientro prima della data indicata, il personale incaricato dei servizi provvederà alla sistemazione dell'unità previa disponibilità dei posti barca. È fatto obbligo comunque di avvertire due giorni prima del rientro al proprio ormeggio.

Art. 21 – Modalità d'ormeggio

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

È vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con n°2 cime e n°2 cavi propri, auto affondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie.

Ogni Cliente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

Il personale dell'approdo fornisce tutte le indicazioni sulle corrette modalità di ormeggio ed il Cliente è obbligato a seguire tali istruzioni.

È responsabilità del Cliente assicurare al meglio la propria unità in caso di eventi atmosferici avversi ed è sotto la sua responsabilità dotare l'unità dei più adeguati sistemi di ormeggio e di ausilio alla salita ed alla discesa tra il pontile e l'unità da diporto.

La Direzione dell'approdo può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico del Cliente.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, almeno n.3, in ogni caso adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copri parabordo.

È vietato mantenere sporgenze di bordo e le passerelle devono essere assicurate al vento. Le passerelle devono in ogni caso essere adeguate alle normative di sicurezza.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione dell'approdo.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.

In caso di assenza prolungata oltre 3 giorni, l'ormeggio deve essere effettuato con cavi adeguati all'unità per sostenere le sollecitazioni che avvengono durante l'assenza.

Art. 22 – Collaborazione

Il Cliente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti dell'altro naviglio.

Art. 23 - Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrino nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da diporto da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per periodi di lunga durata, i Clienti che lasciano la propria unità da diporto al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il Cliente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

È vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità da diporto, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto i motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità.

È vietato l'uso dei motogeneratori.

È vietato lo scarico in mare delle acque nere. (Vedi articolo 25).

È vietato il carenamento con sbandata.

Art. 24 – Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 25 - Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi nell'ambito dell'approdo o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione dell'approdo, previo nulla-osta della Autorità Marittima.

Art. 26 – Divieti

È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

Nell'ambito dell'approdo sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione e autorizzato dalla Autorità Marittima.

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, manichette acqua, tavole, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.

È vietato eseguire lavorazioni senza il permesso della Direzione.

È vietato Ormeggiare unità senza il permesso della Direzione.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Cliente responsabile.

Art. 27 – Divieto di scarichi a mare

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, sui moli, sui pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui l'approdo è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 28 - Clienti in transito

I Clienti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dal concessionario o gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore presenti sul sito: [internet www.viareggioporto2000.it](http://internet.viareggioporto2000.it).

Art. 29 – Ditte esterne

In casi particolari, e su richiesta del Cliente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte di società, aziende e ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Le stesse dovranno sottoscrivere e accettare tutte le disposizioni specifiche relative alla sicurezza, anti inquinamento etc. I lavori non possono essere eseguiti durante l'assenza del personale preposto alla sorveglianza.

È comunque vietato l'ingresso di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

Il Gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Art. 30 – Passerelle e salvagenti in dotazione del porto

Il Gestore del porto mette a disposizione dei Clienti specifiche passerelle per la salita e la discesa tra pontile e unità, l'utilizzo delle stesse è soggetto a regole definite e comunicate con appositi cartelli.

Le passerelle in dotazione del porto sono di dimensioni e forma standard e non possono in nessun modo subire adattamenti a forme e misure specifiche delle unità ormeggiate. È responsabilità del Cliente assicurarsi prima dell'utilizzo che tali passerelle siano adeguate alla forma ed alle dimensioni dello scafo, siano ben assicurate e stabili.

Ogni pontile è inoltre dotato di salvagenti che devono essere utilizzati esclusivamente in caso di necessità.

Ogni oggetto utilizzato deve essere riposto dopo il suo utilizzo nei supporti predisposti.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI DELL' APPRODO

Art. 31 – Accesso pedonale

L'accesso del pubblico ai Pontili è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei Clienti, titolari di ormeggio.

A tal fine l'area in concessione connessa al molo denominato La Madonnina è delimitata da specifica recinzione e gli accessi sono regolamentati e controllati dal personale.

Non sono concessi gli accessi all'area dei pontili a persone sprovviste di codici di accesso o di specifiche autorizzazioni temporanee.

Art. 32 – Accesso altri mezzi

L'accesso all'area della Madonnina è consentito esclusivamente ai pedoni.

È vietato l'accesso a ciclomotori, biciclette o monopattini.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED AL CONTROLLO

Art. 33 – Attività di controllo

La Direzione provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze in modo diretto od affidato a terzi, ed esteso a tutta l'area dell'approdo in concessione demaniale, espletata anche attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso.

Art. 34 – Norme di sicurezza antincendio

Il concessionario o il gestore ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le unità da diporto ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità da diporto vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto del motore a benzina il Cliente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3) ogni unità da diporto deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema; in caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc. – l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di una unità da diporto, sia da parte del personale della stessa che di quello delle unità da diporto vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio, e, se possibile, anche il telefono.

In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità da diporto con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 35 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

La società concessionaria favorisce e promuove la raccolta differenziata.

Presso gli uffici del porto, alla radice dei pontili è stata collocata un'isola ecologica per il conferimento regolamentato dei rifiuti differenziati. L'apertura degli specifici contenitori di raccolta differenziata avviene tramite tessera magnetica assegnata ai Clienti per ogni unità ormeggiata.

È fatto obbligo ai Clienti di conferire i rifiuti prodotti sulle unità da diporto presso gli appositi contenitori con le modalità previste.

Gli eventuali rifiuti ingombranti o non conferibili nei contenitori dell'isola ecologica predisposta dovranno essere smaltiti adeguatamente secondo le regole imposte dagli organi competenti.

È vietato il deposito di qualsiasi rifiuto all'esterno degli specifici contenitori.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni.

Il concessionario, che promuove e favorisce forme di sostenibilità ambientale e ogni forma di raccolta differenziata, si riserva la facoltà di sanzionare i comportamenti illeciti di conferimento e/o di gestione dei rifiuti con possibilità di disdetta e/o risoluzione anticipata del contratto di ormeggio in corso.

NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI IDRICI ED ELETTRICI

Art. 36 - Regolamentazione dell'utilizzo dei servizi di fornitura di acqua e di energia elettrica

Presso i pontili sono collocate le colonnine di erogazione per la fornitura di acqua e di corrente elettrica. L'utilizzo dei suddetti servizi deve avvenire in misura congrua con le necessità dell'imbarcazione all'ormeggio, con utilizzo equilibrato al periodo, senza sprechi di acqua e energia.

È fatto obbligo ai Clienti di utilizzare i servizi secondo quanto sopra stabilito.

È vietato l'utilizzo dei servizi di cui sopra per finalità estranee all'imbarcazione all'ormeggio.

Il concessionario, che promuove e favorisce ogni forma di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, si riserva la facoltà di interrompere i servizi in caso di comportamenti scorretti sull'utilizzo delle colonnine e l'erogazione dei servizi di acqua ed elettricità. L'utilizzo improprio dei servizi come sopra stabilito potrà comportare, a giudizio insindacabile del gestore, anche la disdetta e/o risoluzione anticipata del contratto di ormeggio in corso.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Art. 37 - Obiettivi di gestione

Il Gestore promuove e mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001) e di gestione della qualità (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001) volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

NORME FINALI

Art. 38- Infrazioni al regolamento

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Gestore potrà adottare misure particolari a carico dei Clienti, compreso l'eventuale allontanamento sia dell'unità da diporto che dei responsabili, a rischi e spese dell'interessato.